


COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)



**REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI
CIVILI DEL COMUNE DI BUGGIANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2015

INDICE

Art. 1	Istituzione del Registro delle unioni civili
Art. 2	Attività di sostegno alle unioni civili
Art. 3	Iscrizione nel registro
Art. 4	Cancellazione dal registro
Art. 5	Modulistica
Art. 6	Trattamento dei dati personali
Art. 7	Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

1. E' istituito il *Registro amministrativo delle unioni civili* presso il Comune di Buggiano.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per *unione civile* il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti da almeno un anno ed aventi la dimora abituale nello stesso Comune, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa per gli scopi e le finalità indicati nel successivo articolo 2.
4. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE UNIONI CIVILI

1. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, con particolare riferimento alle aree tematiche di seguito riportate:
 - a. casa
 - b. sanità e servizi sociali
 - c. politiche per giovani, genitori ed anziani
 - d. sport e tempo libero
 - e. scuola e servizi educativi
 - f. diritti e partecipazione
 - g. trasporti

Le previsioni già esistenti per questo tipo di fattispecie negli atti e nelle disposizioni regolamentari sono fatte salve e non sono comunque subordinate all'iscrizione al registro di cui all'art.1.

2. Gli atti dell'Amministrazione comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

ART. 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Possono richiedere di essere iscritte nel Registro delle unioni civili del Comune di Buggiano due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate fra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da altri vincoli giuridici, coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Buggiano, unite da vincoli affettivi e/o per motivi

di reciproca assistenza morale e materiale, che risultino formare una famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico).

2. L'iscrizione non può essere richiesta da parte di coloro che facciano parte di una diversa unione civile, i cui effetti siano ancora in essere al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale nell'atto di matrimonio.
3. L'iscrizione al Registro avviene esclusivamente a seguito di una istanza presentata congiuntamente dagli interessati al Comune di Buggiano - Settore Amministrativo; l'istanza dovrà contenere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti ed all'assenza delle cause ostative indicati nel presente Regolamento.
4. Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti richiesti, anche a campione.
5. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, il Comune attesta l'iscrizione nel *Registro amministrativo delle unioni civili*, a richiesta degli interessati.

ART. 4 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Buggiano, determina la cancellazione d'ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta d'ufficio, il provvedimento dovrà essere comunicato agli interessati; nel caso in cui la richiesta di cancellazione non sia stata presentata congiuntamente, il Comune provvede ad inviare comunicazione all'altro componente.
4. Nel caso in cui il Comune venga a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente concessi senza averne diritto.

ART. 5 – MODULISTICA

1. Il Responsabile del Settore Amministrativo è competente alla predisposizione e pubblicazione sul sito web del Comune della modulistica necessaria all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003; la comunicazione di tali dati è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

ART.7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

-
2. Il presente regolamento è reso pubblico sul sito internet del Comune di Buggiano al fine di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse.